

REGOLAMENTO (CEE) N. 3608/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1988

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3252/88 relativo all'importazione di cereali
in chicchi in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257,

considerando che le misure previste dall'articolo 257 dell'atto di adesione possono essere adottate e applicate fino al 31 dicembre 1990 in virtù del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio (1);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3252/88 della Commissione (2) sospende il regime applicato dalle autorità portoghesi in applicazione dell'articolo 320 dell'atto di adesione; che, nell'ambito del suddetto regime, le autorità portoghesi, istituendo gare separate, avevano previsto l'applicazione alle Azzorre e a Madera di un prelievo determinato tenendo conto del livello di vita della popolazione e delle difficoltà connesse con la distanza geografica e la situazione dei porti di queste regioni; che, per agevolare lo sviluppo economico e sociale di dette regioni, è necessario, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati, introdurre nel nuovo regime disposizioni che consentano di tener conto della situazione particolare delle regioni in questione;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3252/88, il regolamento doveva entrare in vigore il 15 novembre 1988; che, tenuto conto delle difficoltà incontrate dalle autorità portoghesi nell'istituire le disposizioni di amazione, è opportuno sospendere fino al 1° gennaio 1989 l'applicabilità del regolamento stesso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3252/88 è modificato come segue:

1. Nel titolo III è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

« Articolo 4 bis

All'importazione nelle Azzorre o in Madera, le autorità portoghesi possono ridurre i prelievi previsti dal presente regolamento di un importo forfettario pari, al massimo, alle spese supplementari di trasporto e di scarico legate alla distanza geografica e alla situazione dei porti delle suddette regioni ».

2. All'articolo 7, è aggiunto il seguente comma:

« Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 289 del 22. 10. 1988, pag. 37.